

(N. 1811)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1951

Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma *a*), e articolo 7, che sopprime il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 9 maggio 1940, n. 370, veniva istituito il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio.

Appartenevano a detto ruolo ufficiali a cultura completa e muniti di laurea in ingegneria, e che avevano in precedenza frequentato con esito favorevole un Corso superiore tecnico biennale.

Per detti ufficiali (che avevano un proprio organico relativamente ristretto) allo scopo di assicurare la necessaria continuità negli studi e nelle realizzazioni, erano fra l'altro previsti, per i vari gradi, *limiti di età superiori* a quelli dei rispettivi gradi dell'Arma.

Con decreto legislativo n. 45 del 20 gennaio 1948, il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio veniva soppresso. (Con lo stesso provvedimento venivano soppressi anche altri ruoli fra cui: quelli di mobilitazione delle varie Armi, del servizio centro rifornimento quadrupe, degli ufficiali del Servizio geografico, dei maestri direttori di banda e maestri di scherma, ecc.).

Per effetto di tale disposizione, gli ufficiali del soppresso ruolo del Servizio tecnico del

Genio, continuavano a rimanere nel Servizio permanente nel ruolo degli ufficiali dell'Arma del Genio, al posto nel quale figuravano iscritti ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Ma mentre per gli ufficiali dei soppressi ruoli di mobilitazione, dei servizi geografici, dei maestri di scherma, ecc. era prevista la conservazione dei vari ruoli fino a quando gli ufficiali che ne facevano parte non avessero cessato dal Servizio permanente, oppure era concesso il trattenimento in servizio fino al compimento *dei limiti di età* previsti dai rispettivi ruoli, nessuna concessione veniva fatta agli ufficiali del Servizio tecnico del Genio, i quali si trovavano anche ad essere sottoposti *a limiti d'età notevolmente inferiori a quelli previsti nel soppresso ruolo e quindi venivano privati del diritto acquisito dei limiti di età, superiori a quelli del pari grado dell'Arma.*

È nota poi la grave crisi verificatasi nei Servizi tecnici del Genio (Stabilimenti e Centro studi) per effetto di detto decreto legislativo che ha causato un esodo dal Servizio perma-

nente di alcuni ufficiali del Servizio tecnico del Genio. Pertanto si è stati costretti a destinare agli Stabilimenti o ai Centri studio del Genio i pochissimi ufficiali ancora in servizio permanente provenienti dal Servizio tecnico o a richiamare anche dalla riserva ufficiali appartenenti già a detto servizio.

D'altra parte è in via di ricostituzione il Servizio tecnico del Genio, quindi e da prevedere una ancora maggiore esigenza di ufficiali che, per aver appartenuto per tanti anni al disciolto Servizio tecnico, diano garanzia di potere con competenza e capacità disimpegnare i compiti che oggi, poi, si presentano ancora più gravosi per i continui progressi della tecnica.

In queste condizioni sarebbe un grave errore permettere che anche gli ultimi ufficiali tecnici rimasti vengano allontanati dal Servizio tecnico e quindi s'impone il provvedimento di ripristinare, per gli ufficiali del disciolto ruolo del servizio tecnico del Genio, *i limiti di età previsti nel roppreso ruolo.*

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, dice:

« Salvo quanto disposto nei successivi articoli 9, 13, 14 e 15 sono soppressi:

a) il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio, istituito con la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni;

..... ».

L'articolo 7, dice:

« Gli ufficiali del ruolo del Servizio tecnico del Genio, di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, continuano a rimanere nel Servizio permanente nel ruolo degli ufficiali dell'Arma del Genio, al posto nel quale figurano iscritti, agli effetti dell'avanzamento, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

« Essi sono compresi negli organici degli ufficiali dell'Arma del genio ».

Pertanto si propone l'immediata *emanazione di una leggina* che è poi una norma interpretativa autentica al detto decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma a) e articolo 7 della seguente dizione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue:

« Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del Genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali ».